



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.7.2008
COM(2008) 428 definitivo

2008/0143 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto

(presentata dalla Commissione)

SEC(2008) 2190}
{SEC(2008) 2191}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Basandosi sullo studio di Copenhagen Economics sulle aliquote IVA ridotte applicate ai beni e ai servizi negli Stati membri dell'Unione europea (in appresso: "lo studio CE"), il 5 luglio 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione sulle aliquote IVA diverse dall'aliquota IVA normale [COM(2007) 380] (in appresso: "la comunicazione del 2007"), che propone strategie di azione in materia di aliquote IVA ridotte come punto di partenza di un ampio dibattito politico nell'ambito delle altre istituzioni dell'UE e con tutte le parti interessate. Tutti i pareri raccolti su questo argomento serviranno ad elaborare nel medio termine una proposta sostenibile ed equilibrata in materia di aliquote IVA ridotte.

Parallelamente a questo dibattito tuttora in corso, la Commissione presenta oggi una proposta legislativa limitata, figurante in allegato, che modifica le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (in appresso: "la direttiva IVA") con riguardo alle questioni urgenti che non richiedono esami più approfonditi oltre lo studio menzionato nella comunicazione ed esposto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007) 910). Tale proposta deve essere considerata una prima azione in materia di aliquote IVA ridotte.

L'obiettivo della Commissione è garantire pari opportunità per tutti gli Stati membri nonché una maggiore trasparenza e coerenza e il regolare funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le aliquote IVA ridotte applicabili ai servizi prestati localmente, inclusi quelli ad alta intensità di lavoro e i servizi di ristorazione. La proposta prevede inoltre taluni adeguamenti tecnici.

1.2. Contesto generale

La comunicazione del 2007 nasce da necessità di semplificazione, di buon funzionamento del mercato interno, di riduzione dei costi connessi al rispetto della normativa e di coerenza. In questo contesto, il dibattito su una revisione approfondita del campo di applicazione delle aliquote IVA ridotte a livello dell'UE è solo agli inizi, con discussioni in sede di Consiglio sull'efficacia e l'efficienza delle aliquote ridotte nel facilitare la realizzazione di taluni obiettivi strategici. Occorre dunque più tempo per riunire tutti gli elementi da prendere in considerazione nonché i contributi delle altre istituzioni dell'UE e delle parti interessate. Solo su questa base sarà possibile determinare una strategia da seguire adeguata e sostenibile per tutti.

Analogamente, l'opportunità di autorizzare l'applicazione di un'aliquota ridotta ai materiali che consentono un risparmio energetico e ad altri prodotti o servizi rispettosi dell'ambiente (in particolare i servizi connessi al risparmio e all'efficienza energetica come le ispezioni, gli audit energetici e le certificazioni di efficienza energetica) è attualmente oggetto di un esame da parte della Commissione, conformemente alla richiesta formulata dal Consiglio europeo del marzo 2008. In autunno la Commissione presenterà i risultati della propria analisi, accompagnati da

proposte e raccomandazioni pertinenti e uniti a proposte relative all'opportunità di abolire le aliquote ridotte sui prodotti nocivi per l'ambiente come i pesticidi.

Un'analisi più approfondita dell'intero regime delle aliquote IVA ridotte verrà svolta successivamente.

Nel frattempo, la Commissione ritiene importante affrontare le questioni più urgenti. Si tratta di problemi politici e giuridici derivanti da interpretazioni divergenti della direttiva o da una disparità di trattamento fra gli Stati membri per quanto concerne la possibilità di applicare aliquote ridotte nei settori in cui esse non minacciano il buon funzionamento del mercato interno. In particolare, sulla base dell'analisi realizzata nell'ambito dello studio CE, la Commissione ritiene possibile offrire maggiore autonomia e certezza agli Stati membri per quanto concerne la fissazione di aliquote ridotte per taluni servizi locali in linea con gli sforzi volti a migliorare il contesto imprenditoriale per le PMI - obiettivo che costituisce uno degli ambiti di azione prioritari nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e, segnatamente, della legge sulle piccole imprese ("Small Business Act").

La presente proposta riguarda dunque essenzialmente le principali disposizioni temporanee relative ai servizi locali, la cui scadenza è prevista al termine del 2010 e con riguardo alle quali lo studio sopra citato fornisce informazioni sufficienti per una valutazione d'impatto. Essa propone pertanto disposizioni permanenti e aggiornate per quanto concerne i servizi ad alta intensità di lavoro elencati nell'allegato IV della direttiva IVA, in relazione ai quali le attuali disposizioni scadono il 31 dicembre 2010. Essa propone inoltre di includere nell'attuale allegato III della direttiva (Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte) taluni altri servizi prestati localmente, tra cui la ristorazione. Gli adeguamenti tecnici contenuti nella proposta riguardano da un lato miglioramenti relativi alla formulazione giuridica, chiarimenti o aggiornamenti destinati a tener conto del progresso tecnologico e, dall'altro, la soppressione delle incongruenze esistenti.

1.3. Valutazione effettuata dalla Commissione

La conclusione dello studio CE è che un regime di aliquote IVA più uniforme presenta vantaggi considerevoli da un punto di vista puramente economico. Una serie ben mirata di aliquote IVA ridotte può avere tuttavia effetti positivi specifici, in particolare in termini di crescita economica: esse possono indurre i consumatori a trasferire verso l'economia ufficiale talune attività svolte nel quadro dell'economia domestica o sommersa. Inoltre, se applicate ai servizi prestati localmente, esse non pongono alcun problema a livello di funzionamento del mercato interno. Esistono inoltre argomenti a favore dell'introduzione di aliquote IVA ridotte in settori che occupano un'ingente manodopera poco qualificata, al fine di creare posti di lavoro permanenti per questo tipo di manodopera.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione conclude che esistono fondati motivi per includere i servizi locali nell'elenco di beni e di servizi che possono essere assoggettati a un'aliquota IVA ridotta. Essa propone pertanto, da un lato, di includere nell'allegato III tutte le categorie dell'allegato IV che, conformemente all'articolo 107, riguardano servizi locali non atti a creare distorsioni della concorrenza, e, dall'altro, di estendere il campo di applicazione delle aliquote ridotte

ad altri servizi che, a motivo delle loro caratteristiche fondamentali, sono di natura locale. Si tratta di servizi che, in virtù delle norme relative al luogo di prestazione, devono essere tassati sul luogo di consumo, non possono essere forniti a distanza, si rivolgono essenzialmente al mercato locale dei consumatori finali e il cui fornitore e destinatario si trovano nella stessa zona geografica ristretta. Le modifiche della direttiva proposte consentiranno inoltre agli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ai lavori di ammodernamento e riparazione destinati ad accrescere il risparmio e l'efficienza energetica.

1.4. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta riguarda la modifica del titolo VIII (Aliquote) della direttiva IVA.

1.5. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente proposta è pienamente conforme alla politica dell'UE in materia di IVA e ad altri obiettivi e politiche dell'Unione. Essa è volta in particolare a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La proposta rientra inoltre nella legge sulle piccole imprese adottata il 25 giugno 2008. Pur non essendo esclusivamente rivolta alle PMI, la proposta avrà effetti positivi su queste imprese, poiché esse rappresentano una parte importante dei settori interessati. Essa garantirà inoltre la certezza del diritto con riguardo al mantenimento dell'applicazione di aliquote ridotte in questi settori.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

È stata avviata una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Essa era rivolta in particolare al pubblico e alle imprese, ma ha visto anche la partecipazione di alcune autorità nazionali.

Nell'insieme, dalla consultazione non sono emersi argomenti non ancora esaminati dalla valutazione d'impatto o che presentino un interesse ai fini di quest'ultima. Non è stato inoltre fornito quasi nessun dato utile in merito alla valutazione degli effetti positivi o negativi di una riduzione delle aliquote IVA sui diversi settori per i quali è richiesta un'aliquota ridotta. La maggior parte delle risposte sostiene l'analisi presentata dalla Commissione nel proprio documento di consultazione e l'aggiunta all'allegato III dei servizi prestati localmente, inclusi quelli che attualmente figurano nell'allegato IV, la ristorazione e l'edilizia abitativa, nonché alcuni possibili adeguamenti tecnici. Esse approvano inoltre a larga maggioranza la strategia in due tempi proposta dalla Commissione, che consiste nel trattare rapidamente le questioni urgenti e proseguire l'ampio dibattito avviato nel 2007 sulle aliquote IVA ridotte, al fine di giungere in futuro a una soluzione più globale e sostenibile. Una relazione di sintesi dettagliata, contenente i risultati della consultazione pubblica, sarà pubblicata non appena possibile.

La consultazione è stata condotta su Internet dall'11 marzo 2008 al 12 maggio 2008. La Commissione ha ricevuto oltre 550 risposte, consultabili all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/article_4850_en.htm

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare altri esperti esterni. Lo studio realizzato da Copenhagen Economics sulle aliquote ridotte costituisce una base sufficiente.

2.3. Valutazione dell'impatto

La presente proposta costituisce un'iniziativa prioritaria nell'ambito del programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008. La necessità di presentare una proposta relativa alle questioni urgenti ha imposto la realizzazione di un'analisi d'impatto proporzionata, incentrata esclusivamente su questi aspetti. I problemi identificati con riguardo alle norme attuali sono essenzialmente di ordine politico e giuridico e le opinioni strategiche definite nella valutazione d'impatto sono il riflesso di questa situazione.

Le opzioni politiche di seguito indicate sono state valutate dal punto di vista economico, sociale e ambientale:

- 1) Status quo.
- 2) Le disposizioni attuali, compresa la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte a taluni servizi ad alta intensità di lavoro (elencati nell'allegato IV), vengono rese permanenti e accessibili a tutti gli Stati membri.
- 3) L'elenco dei servizi ad alta intensità di lavoro che possono beneficiare di aliquote ridotte è esteso a un certo numero di altri (piccoli) servizi analoghi prestati su base locale e unicamente a privati.
- 4) L'elenco dei servizi ad alta intensità di lavoro sopra citato è esteso a un certo numero di (piccoli) servizi analoghi forniti ad altri clienti non commerciali. Sono inclusi in particolare la riparazione, la manutenzione e la pulizia dei luoghi di culto, di elementi del patrimonio culturale e di monumenti storici.
- 5) Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare aliquote ridotte ai servizi di ristorazione.
- 6) Gli Stati membri possono inoltre applicare aliquote ridotte alla costruzione e alla trasformazione (sostanziale) delle abitazioni private, nonché alla cessione delle stesse.
- 7) Gli Stati membri possono inoltre applicare aliquote ridotte alla costruzione, al restauro (sostanziale) e alla trasformazione di alcuni edifici non commerciali (come i luoghi di culto, gli elementi del patrimonio culturale e i monumenti storici), nonché alla cessione degli stessi.

La relazione sulla valutazione d'impatto (SEC(2008) 2190) e la relativa sintesi (SEC(2008) 2191) possono essere consultate sul sito internet della DG Fiscalità e Unione doganale. In sintesi, e indipendentemente dalle implicazioni di bilancio per gli Stati membri, che spetta anzitutto ad essi esaminare, la preferenza è data all'inclusione nella proposta delle opzioni 2, 3, 5 e 6.

La Commissione ha effettuato la valutazione dell'impatto prevista dal programma di lavoro; la relativa relazione può essere consultata al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Con la modifica dell'attuale allegato III della direttiva IVA, la proposta introduce la possibilità generale per tutti gli Stati membri di applicare aliquote ridotte a taluni servizi prestati localmente, compresi i servizi ad alta intensità di lavoro e i servizi di ristorazione. La proposta prevede inoltre taluni adeguamenti tecnici.

3.2. Base giuridica

Articolo 93 del trattato.

3.3. Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per le ragioni seguenti.

La Comunità ha già stabilito disposizioni armonizzate sull'applicazione delle aliquote IVA ridotte nella direttiva IVA. Tali disposizioni possono essere modificate o prorogate solo mediante un atto comunitario e le legislazioni degli Stati membri non possono deviare dalle norme armonizzate.

Per i motivi sopra esposti solo l'azione comunitaria può conseguire gli obiettivi della proposta e assicurare parità di trattamento dei cittadini dell'Unione europea. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La proposta estende il campo di applicazione delle aliquote ridotte ad alcune nuove categorie. Essa mantiene il carattere facoltativo di tali aliquote per gli Stati membri e non impone pertanto alcun obbligo.

Tenuto conto della sua portata limitata, la misura è proporzionata all'obiettivo perseguito. La direttiva non comporta un costo finanziario per la Comunità. Anche se le aliquote IVA ridotte possono comportare una diminuzione delle entrate per gli Stati, esse non costituiscono un onere finanziario per gli operatori economici e i consumatori dovrebbero in linea di principio beneficiare del mantenimento della riduzione delle aliquote nella misura in cui essa si rifletterà sui prezzi finali.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: Direttiva.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

la proposta modifica disposizioni relative alle aliquote IVA ridotte già inserite in una direttiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1. Tavola di concordanza

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva.

5.2. Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta non contiene una clausola di temporaneità.

5.3. Illustrazione dettagliata della proposta

In linea con le conclusioni positive formulate nello studio CE sull'utilità di applicare aliquote ridotte ai servizi prestati localmente quando le misure sono ben mirate e rispondono a specifiche condizioni di mercato, la Commissione propone di includere in modo permanente nell'allegato III i servizi prestati localmente, compresi i servizi ad alta intensità di lavoro, i servizi di ristorazione e taluni servizi legati al settore dell'edilizia abitativa e ad altri beni immobili. Sono inoltre previsti alcuni miglioramenti di ordine giuridico.

Articolo 1

- 1) Articolo 101: poiché la Commissione ha già presentato la relazione di valutazione prevista da questo articolo, la disposizione, divenuta obsoleta, è soppressa.
- 2) Articolo 102, primo comma: la formulazione di questa disposizione è migliorata al fine di riflettere l'evoluzione tecnologica e la terminologia utilizzata nell'ambito di altri testi legislativi comunitari.
- 3) Titolo VIII, capo 3 (articoli 106, 107 e 108) (Servizi ad alta intensità di lavoro): le disposizioni di cui a questo capo riguardano la misura sperimentale transitoria (fino al termine del 2010) relativa all'applicazione di aliquote ridotte su taluni servizi ad alta intensità di lavoro. Tali disposizioni diventeranno obsolete una volta che i suddetti servizi saranno stati incorporati a titolo

permanente nell'allegato III (nuove categorie 10 *bis* e da 21 a 23). Il capo in questione è dunque soppresso.

- 4) - 11) Articolo 114, paragrafo 1, secondo comma, articolo 115, articolo 116, articolo 117, paragrafo 1, articolo 123, articolo 125, paragrafo 2, articolo 128, paragrafi 2 e 4, e articolo 129, paragrafi 1 e 2: tenuto conto della loro inclusione nell'allegato III (categorie 10 e 10 *bis* per l'edilizia abitativa e categoria 12 *bis* per i servizi di ristorazione), i servizi di ristorazione e l'edilizia abitativa non devono più essere inclusi nelle deroghe previste da queste disposizioni.
- 12) Allegato III: questo allegato è stato riesaminato al fine di integrarvi servizi prestati localmente, compresi i servizi a forte intensità di lavoro di cui all'allegato IV e i servizi di ristorazione, che in base alla comunicazione del 2007 non presentavano rischi per il regolare funzionamento del mercato interno. Sono stati inoltre apportati taluni adeguamenti, essenzialmente per motivi di razionalizzazione e semplificazione, che includono rettifiche e precisazioni nonché vari miglioramenti tecnici nella formulazione. Le modifiche introdotte sono le seguenti:
 - adeguamenti tecnici nella formulazione:
 - categoria 3 (prodotti farmaceutici): questa categoria è precisata e leggermente estesa al fine di includere senza possibilità di equivoci gli articoli di protezione dell'igiene femminile e i pannolini per bambini con l'utilizzo di un termine generico;
 - categoria 4 (attrezzature per gli invalidi): adeguamenti al progresso tecnico. Attualmente, la categoria 4 include esclusivamente gli apparecchi medici, il materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità. Il concetto di invalidità è sufficientemente ampio da includere altresì le malattie gravi o croniche. Tuttavia, il materiale o gli strumenti specificamente concepiti o adattati per gli invalidi (ad esempio, le tastiere in braille, le autovetture specialmente adattate...) non possono beneficiare dell'aliquota ridotta, pur rispondendo alle stesse esigenze. La Commissione propone pertanto di aggiungerli alla categoria 4;
 - categoria 6 (libri, ecc.): nella sua formulazione attuale, la categoria include esclusivamente i libri su supporto cartaceo. Per motivi di neutralità, è necessario estenderla in modo da includere anche i libri registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi altro supporto fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. Va precisato che rientrano in questa categoria solo le registrazioni che riproducono in massima parte il testo scritto in un libro. Le registrazioni contenenti, oltre al testo letto ad alta voce, elementi supplementari come giochi, funzioni di ricerca, collegamenti verso altri tipi di materiale o funzionalità analoghe restano soggetti all'aliquota normale;

- categoria 8 (ricezione di servizi radiotelevisivi): le prestazioni soggette all'aliquota sono i servizi, non la loro ricezione; quest'ultimo termine viene pertanto soppresso;
- categoria 9 (prestazioni di servizi fornite da scrittori, ecc.): poiché ai fini dell'IVA i diritti d'autore non sono considerati servizi ma la retribuzione per determinati servizi, il testo è stato riformulato;
- categoria 16 (prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri, ecc.): al fine di separare l'oggetto della definizione dell'aliquota ridotta dalla qualifica del fornitore, si propone di associare tale definizione al tipo di servizi prestati e di fare piuttosto riferimento ai servizi di pompe funebri;
- categoria 18 (pulizia delle strade pubbliche, trattamento dei residui, ecc.): il campo di applicazione di questa categoria è definito in modo troppo ristretto, così che servizi di natura molto simile sono oggetto di un trattamento diverso in materia di aliquote. A titolo di esempio, mentre la pulizia delle strade pubbliche e la rimozione dei rifiuti domestici possono essere assoggettate ad aliquota ridotta, il servizio fognario non è preso in considerazione. Analogamente, l'aliquota ridotta può essere applicata al trattamento dei rifiuti, ma non al riciclaggio. Si propone di eliminare tali incongruenze. Il riferimento agli enti di cui all'articolo 13 è stato soppresso, poiché è superfluo ripetere ciò che è già disciplinato nella suddetta disposizione;
- estensione di una categoria esistente:
 - la categoria 10 è modificata e la categoria 10 bis è aggiunta al fine di garantire una più vasta copertura del settore dell'edilizia abitativa. La modifica consiste in una razionalizzazione ed estensione della possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte in questo settore, in particolare sopprimendo la limitazione alle abitazioni "fornite nell'ambito della politica sociale" e includendo le operazioni di riparazione, manutenzione e pulizia delle abitazioni (attuali categorie 2 e 3 dell'allegato IV). La possibilità di applicare un'aliquota ridotta viene altresì estesa ai servizi prestati in luoghi di culto riconosciuti dallo Stato membro interessato, nonché in relazione agli elementi del patrimonio culturale e ai monumenti storici, tenuto conto della loro evidente importanza culturale. Queste modifiche non sono tali da creare distorsioni della concorrenza sul mercato interno: il luogo di imposizione delle prestazioni di servizi attinenti ad un bene immobile è sempre situato nel luogo in cui si trova l'immobile. Tutti gli operatori che effettuano servizi relativi ad un immobile sono quindi soggetti alle stesse condizioni in materia di aliquote, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stabiliti;
- nuove categorie:

- categoria 12 bis (servizi di ristorazione e catering): questa inclusione si deve non solo alla volontà di offrire lo stesso trattamento a tutti gli Stati membri, ma anche al fatto che i servizi di ristorazione e catering soddisfano gli stessi criteri degli altri servizi prestati localmente aggiunti in altre categorie. Per motivi di coerenza con la categoria 1, relativa ai prodotti alimentari, la fornitura di bevande alcoliche è tuttavia esclusa. Pur derogando al principio che andrebbe applicato ai servizi di ristorazione, in base al quale la stessa operazione deve essere sottoposta a un'aliquota unica, questa esclusione sembra opportuna per evitare che le bevande alcoliche siano assoggettate ad un'aliquota normale se acquistate in quanto tali e ad un'aliquota ridotta se fornite nell'ambito di un servizio di ristorazione. In realtà, la natura stessa dei servizi e le regole applicabili in materia di luogo di imposizione riducono al minimo i rischi di delocalizzazione. Inoltre, l'alloggio fornito da alberghi e strutture analoghe già figura nell'allegato III. L'aggiunta dei servizi di ristorazione e catering può quindi essere considerata come una razionalizzazione giustificata, che consente di garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri;
- categorie da 19 a 23 (servizi prestati localmente): l'aggiunta di servizi diversi dai servizi ad alta intensità di lavoro ma di natura simile è necessaria per motivi di coerenza e parità di trattamento. Per garantire la certezza del diritto è tuttavia opportuno elencare i servizi interessati.
- 13) Allegato IV (servizi ad alta intensità di lavoro): a seguito della soppressione del titolo VIII, capo 3 (articoli 106, 107 e 108), anche questo allegato deve essere soppresso. Il contenuto delle sue disposizioni è ormai incluso nell'allegato III.

Articoli 2, 3 e 4:

- Articoli 2, 3 e 4: si tratta delle disposizioni finali.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del [...]

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁴, autorizza gli Stati membri ad applicare una o due aliquote ridotte, che non possono essere inferiori al 5% e che si applicano unicamente ad un elenco limitativo di cessioni di beni e prestazioni di servizi.
- (2) Nella sua comunicazione sulle aliquote IVA diverse dall'aliquota IVA normale⁵, presentata al Consiglio e al Parlamento europeo nel 2007, la Commissione considera che un nuovo quadro giuridico per le aliquote ridotte di imposta sul valore aggiunto (IVA) possa permettere di razionalizzare e semplificare il sistema attuale senza ridurre la possibilità di concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'adozione di aliquote ridotte, in particolare per quanto riguarda i servizi prestati localmente. In risposta a questa comunicazione è stato avviato un vasto dibattito in sede di Consiglio, di Parlamento europeo e con le altre parti interessate.
- (3) Benché il dibattito non sia ancora concluso, occorre disciplinare sin da ora talune questioni urgenti e cruciali al fine di garantire la parità di trattamento fra gli Stati membri nonché una maggiore trasparenza e coerenza e un regolare funzionamento del

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

⁵ COM(2007) 380 definitivo del 5 luglio 2007.

mercato interno. Per non pregiudicare l'esito del dibattito ancora in corso, occorre tuttavia che queste misure abbiano una portata limitata.

- (4) Nella comunicazione sopra menzionata, la Commissione ha concluso che l'applicazione di aliquote IVA distinte ai servizi prestati localmente non pone reali problemi per il buon funzionamento del mercato interno. È dunque opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte a servizi come quelli ad alta intensità di lavoro che sono oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010, i servizi connessi al settore dell'edilizia abitativa e all'assistenza delle persone e i servizi di ristorazione. Queste modifiche consentiranno inoltre agli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ai lavori di ammodernamento e riparazione destinati ad accrescere il risparmio e l'efficienza energetica.
- (5) La regola generale è che una stessa operazione sia assoggettata a un'aliquota unica. Poiché le bevande alcoliche sono già escluse dalla categoria dei prodotti alimentari, il fatto di autorizzare per queste bevande l'applicazione di un'aliquota ridotta nell'ambito dei servizi di ristorazione e catering creerebbe incongruenze e possibilità di elusioni. È dunque opportuno escludere tali bevande da questa categoria.
- (6) È necessario prevedere taluni adeguamenti tecnici destinati a precisare le disposizioni, ad adeguarle al progresso tecnologico o a sopprimere le incongruenze esistenti. In particolare, è opportuno che tali adeguamenti rendano possibile l'applicazione di un'aliquota ridotta all'insieme dei prodotti di protezione igienica assorbenti (inclusi i pannolini per bambini) e agli audiolibri, ai CD, ai CD-ROM o qualunque supporto fisico che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati.
- (7) Taluni beni e servizi sono stati inclusi nell'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquote ridotte e le disposizioni di deroga ad essi relative risultano ora obsolete. È dunque opportuno sopprimerle.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 101 è soppresso;
- 2) all'articolo 102, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale e di elettricità, nonché alle forniture di riscaldamento e di raffreddamento fornite per mezzo di reti di riscaldamento o di raffreddamento, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza.";

- 3) al titolo VIII, il capo 3 è soppresso;

- 4) all'articolo 114, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Inoltre, gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una tale aliquota all'abbigliamento ed alle calzature per bambini.";
- 5) l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"Articolo 115

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta all'abbigliamento ed alle calzature per bambini possono continuare ad applicare una tale aliquota alla cessione di questi beni o alla prestazione di questi servizi.";

- 6) l'articolo 116 è soppresso;
- 7) all'articolo 117, il paragrafo 1 è soppresso;
- 8) l'articolo 123 è soppresso;
- 9) all'articolo 125, il paragrafo 2 è soppresso;
- 10) all'articolo 128, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;
- 11) l'articolo 129 è soppresso;
- 12) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato di cui alla presente direttiva;
- 13) l'allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore oggetto della presente direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 2006/112/CE è così modificato:

- 1) il testo dei punti 3) e 4) è sostituito dal seguente:
 - "3) prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e i prodotti di protezione igienica assorbenti;
 - 4) apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, nonché materiale e strumenti, elettrici, elettronici o di altro tipo, e mezzi di trasporto, concepiti o adattati specificamente per le persone invalide, così come l'affitto o la locazione e la riparazione di tali beni;"
- 2) è inserito il seguente punto 4 *bis*):

"4 *bis*) seggiolini per bambini installati negli autoveicoli;"
- 3) il punto 6) è sostituito dal seguente:

"6) fornitura di libri, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte, nonché audiolibri, CD, CD-ROM o qualunque supporto fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità;"
- 4) il testo dei punti 8), 9) e 10) è sostituito dal seguente:
 - "8) servizi radiotelevisivi;
 - 9) prestazioni di servizi fornite da scrittori, compositori e artisti interpreti, incluse quelle remunerate tramite i diritti d'autore loro dovuti;
 - 10) cessione e costruzione di abitazioni;"
- 5) è inserito il seguente punto 10 *bis*):

"10 *bis*) prestazioni di servizi consistenti nel restauro e nella riparazione, trasformazione, manutenzione e pulizia di abitazioni e luoghi di culto, di elementi del patrimonio culturale e di monumenti storici riconosciuti dallo Stato membro interessato;"
- 6) è inserito il seguente punto 12 *bis*):

"12 *bis*) prestazioni di servizi di ristorazione e catering, esclusa la fornitura di bevande alcoliche;"

7) il testo dei punti 16), 17) e 18) è sostituito dal seguente:

"16) prestazioni di servizi di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività;

17) prestazioni di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui tali prestazioni non siano esenti in virtù dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere da b) a e);

18) prestazioni di servizi fornite nell'ambito della pulizia delle strade pubbliche, della depurazione e del riciclaggio delle acque reflue, del sistema fognario, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento dei residui o del riciclaggio dei residui e dei servizi che ne consentono il riutilizzo;"

8) sono aggiunti i seguenti punti da 19) a 23):

"19) prestazioni di servizi di giardinaggio o servizi paesaggistici e di manutenzione dei giardini;

20) piccoli servizi di riparazione di beni mobili materiali, comprese le biciclette e i tricicli di ogni tipo, ad esclusione di ogni altro mezzo di trasporto;

21) servizi di pulizia e di manutenzione di beni mobili materiali;

22) prestazioni di servizi di assistenza domestica quali aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o invalidi;

23) cure personali del tipo fornito nei saloni di parrucchiere e negli istituti di bellezza."